



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le **Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**
Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia
Unità Trasparenza e Oneri
Corso di Porta Vittoria 27
20122 Milano*

Milano, 25 settembre 2023

<p>Osservazioni DCO 341/2023/R/gas “Aggiornamento della disciplina del Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale in tema di garanzie”</p>
--

Guardiamo certo con favore lo sforzo di aggiornamento e standardizzazione del CRDG, del quale il DCO in oggetto costituisce un tassello. Una concreta riforma della disciplina delle garanzie, nonché dei pagamenti, non può infatti prescindere da una **preventiva e consolidata standardizzazione dei documenti regolatori correlati alle fatture elettroniche emesse dai distributori di gas naturale nei confronti dei propri utenti.**

Riterremmo inoltre che, pur condividendo appieno l'obiettivo di messa in sicurezza del sistema tramite l'implementazione di strumenti efficaci a garanzia dell'affidabilità degli operatori, **la riforma del CRDG debba esser contestualizzata nel complesso dell'evoluzione regolatoria**, che comprenda la previsione, inserita nel DDL Concorrenza, del **rafforzamento dei requisiti per l'accesso e la permanenza nell'Elenco Venditori del gas naturale** che, come lascerebbe intendere anche la Memoria 401/2023/I/com, si vorrebbe allineare a quelli recentemente introdotti nel settore elettrico (tra cui quindi requisiti stringenti per la puntualità dei pagamenti dell'utente). Riterremmo quindi anche in tal senso opportuno **ponderare le proposte di rafforzamento della disciplina delle garanzie a tutela dei distributori in questo quadro più ampio.**

Aggiungeremmo inoltre come la riforma della disciplina delle garanzie sia strettamente connessa anche alla disciplina civilistica in tema di **obbligo compensazione** delle partite di segno opposto (sulla quale ARERA è già intervenuta con la pubblicazione di apposito chiarimento deliberato dal Collegio). Onde comunque evitare inutili controversie tra utenti e distributori riterremmo assai opportuno che tale obbligo **venga espressamente inserito anche nella nuova versione del CRDG.**



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Con riferimento agli spunti specifici:

Q1 *Si condivide che la prestazione della garanzia sia inclusa tra i requisiti per l'accesso alla rete?*

Nel caso di **primo accesso**, si dovrebbe **ultimare lo switching** e chiedere la presentazione della garanzia entro un tempo congruo e definito subito dopo l'avvenuto passaggio del PdR. In caso contrario riterremmo necessario che venga declinata meglio questa disposizione attraverso la **standardizzazione dei flussi e delle tempistiche**, in quanto agevolerebbe notevolmente i passaggi utili alla definitiva firma da parte degli istituti di credito.

Con riferimento poi al **rinnovo della garanzia**, riterremmo sufficiente un **anticipo di 2 mesi**, e non necessario quello di 4, questo anche perché un tale anticipo significherebbe per il venditore rivolgersi alla sua banca, che ha appena rilasciato la precedente garanzia, con ulteriore anticipo rispetto ai 4 mesi.

Q2 *Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la verifica periodica di adeguatezza delle garanzie e per il successivo eventuale adeguamento?*

No, riterremmo che le tempistiche debbano esser declinate in modo più chiaro e preciso.

Q3 *Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la sostituzione della garanzia nel caso di perdita del diritto a ricorrere alle garanzie del rating e della parent company guarantee?*

No, riterremmo che 15 giorni siano troppo pochi per riuscire a sostituire una garanzia prestata tramite Parent Company Guarantee.

Q7 *Rispetto alla condizione di accesso e mantenimento delle garanzie c.d. "reputazionali", ovvero "rating creditizio" e "parent company guarantee", si ritiene sufficiente prevedere che l'utente debba aver saldato nei giusti tempi tutte le fatture o si ritiene opportuno definire una condizione più stringente del requisito di regolarità dei pagamenti di ogni utente? In quest'ultimo caso, per la valutazione della regolarità dell'utente l'eventuale ritardo nel pagamento deve essere commisurato all'importo da saldare?*

Le attuali condizioni per determinare la regolarità dei pagamenti ci apparirebbero correttamente declinate. Per affinare maggiormente il processo si potrebbero **introdurre**



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

alcuni parametri funzionali al calcolo, come ad esempio l'importo della fattura, i giorni di ritardato pagamento ed il fatturato totale rapportato al singolo distributore.

Q8 *Si ritiene opportuno introdurre una garanzia di secondo ordine, di tipo mutualistico, per gli utenti che accedono a garanzia c.d. "reputazionali" che dovrà essere finanziata dai soli utenti che accedono a tale forma di garanzia?*

Riterremmo che una tale proposta dovrebbe **esser valutata alla luce degli altri strumenti di garanzia già previsti, o in previsione, nel quadro regolatorio**. In particolare l'evoluzione dell'Elenco Venditori Gas nella direzione di quanto già implementato nel settore elettrico dovrebbe a nostro avviso portare a **riconsiderare l'opportunità dell'imposizione del corrispettivo di accesso alle garanzie reputazionali anche nel CTTE**, che a nostro avviso si configura come un eccesso di tutela. Ricorderemmo a tal proposito che le garanzie reputazionali comportano un costo per gli operatori che le adottano, e che l'applicazione di corrispettivi ulteriori potrebbe definitivamente eliminarne la convenienza rispetto a garanzie nella forma tradizionale. In ogni caso, dato anche il livello maggiore di garanzia della PCG rispetto al rating, in quanto la prima consente al creditore di rivalersi non solo nei confronti dell'utente, ma anche della società controllante, si ritiene che **la garanzia mutualistica debba esser necessariamente diversificata tra le diverse forme di garanzia reputazionale**. Dovrebbero inoltre esser **declinate meglio le modalità di calcolo e di versamento del corrispettivo**.

Per quanto riguarderebbe poi l'**inserimento del deposito cauzionale tra le forme di garanzia ammesse**, riterremmo che **dovrebbe esser fruttifero**.

Q9. *Si ritengono correttamente individuate le modalità di determinazione della garanzia?*
Q10. *Si condivide la possibilità di riduzione della garanzia nei mesi in cui l'esposizione dell'impresa di distribuzione è minore?* **Q11.** *Si ritiene preferibile per il dimensionamento delle garanzie prendere a riferimento un aggregato del fatturato mensile diverso rispetto a quello illustrato?*

Riteniamo **troppo complesso** il meccanismo relativo alla **quantificazione legata alla componente termica**, e riteniamo che debbano esser spiegate meglio le modalità di determinazione delle garanzie da prestare. Riterremmo inoltre che la proposta lasci ampio margine di discrezionalità ai distributori nella definizione dell'ammontare della garanzia, senza che gli utenti dispongano degli elementi necessari per verificarne adeguatezza di importo. La regolazione dovrebbe in tal senso quanto meno **esplicitare dettagliatamente i criteri che i distributori dovranno obbligatoriamente adottare per la quantificazione**.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Q12 *Si condivide l'orientamento per cui all'utente in possesso di idoneo giudizio di rating possano essere richieste garanzie finanziaria in caso di incremento rilevante dei punti serviti dall'utente?*

La soglia di aumento rilevante dev'essere calcolata sulla base dei volumi e non dei PdR, ma non capiremmo la necessità di adeguamento tramite garanzia finanziaria in caso di prima presentazione di rating.

Riterremmo in ogni caso che, in analogia a quanto avviene nel mercato elettrico, **l'integrazione con una garanzia fisica sia dovuta solo nel caso di garanzia originariamente prestata tramite rating creditizio**, e non tramite Parent Company Guarantee.

Q13 *Si ritiene correttamente individuato il periodo di 6 mesi come tempo entro cui l'Agenzia di rating possa intervenire rivedendo eventualmente il giudizio?*

Riterremmo che dovrebbe anche esser possibile presentare **garanzie tramite PCG per rating pari a B+ in quanto rientrerebbe sempre all'interno della sfera "investment grade"**.

Q15 *Si ritengono correttamente individuati i termini di pagamento correlati alla messa a disposizione dei dati di misura?*

Le tempistiche di pagamento dovrebbero esser fissate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di emissione. Evidenzieremmo infatti che l'allineamento del criterio a quanto già in vigore per il settore elettrico potrebbe comportare la concentrazione dei termini di pagamento delle fatture emesse nei confronti degli utenti nell'arco di pochi giorni, **aumentando giocoforza i costi legati alla liquidità degli operatori.**

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

Paolo Ghislandi